



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Proroga del 21 dicembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 2

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 agosto 2023.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2023.

21 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 818.102.2

